

Pubblicato il 09/09/2016

N. 00940/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00652/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 652 del 2016, proposto da:

-OMISSIS- nella qualità di genitori legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Marcello Delfino C.F. DLFRRT66D09D969T, con domicilio eletto presso Roberto Delfino in Genova, via G. Bertora1/12;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Istituto Comprensivo di Busalla-Mignanego, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria-Ambito Territoriale di Genova, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane N. 2;

per l'annullamento

dei verbali del Consiglio della classe 1B dell'Istituto comprensivo Busalla Mignanego 10.6.2016, 4.12.2015, 29.1.2016, 19.4.2016, 24.5.2016 ed in particolare il primo recante provvedimento di non ammissione alla classe successiva.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Istituto Comprensivo di Busalla-Mignanego e di Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria-Ambito Territoriale di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che con ricorso notificato in data 18 agosto 2016 e depositato il successivo 26 agosto 2016 i genitori del minore -OMISSIS-hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe di non ammissione alla classe successiva.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 10 d.p.r. 122/09, dell'art. 5 l. 170/10, dell'art. 6 d.m. 12.7.2011 n. 5669 e allegate linee guida nonché dell'art. 3 l. 241/90, difetto di motivazione, genericità, violazione del principio di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;

Rilevato che l'Istituto scolastico ha predisposto il PDP (piano didattico personalizzato) in data 29 gennaio 2016 oltre la scadenza del termine a tal fine previsto dalle linee guida indicate al d.m. 12.7.2011 n. 5669 (par.3 pt. n. 1 comma 2);

Rilevato che la famiglia del minore non è stata oggetto di specifiche comunicazioni relative all'andamento scolastico del minore in relazione al DSA di cui era affetto, limitandosi la scuola alle ordinarie interlocuzioni avvenute in sede di colloqui di cui peraltro non risulta specifica documentazione;

Rilevato che la relazione della dottoressa Cristina Carboni in data 20 maggio 2016 comunicata in data 23 maggio 2016 all'Istituto resistente attestante un peggioramento della condizione psicologica del minore non risulta essere stata presa analiticamente in considerazione dalla Scuola, come fatto palese dalla non menzione della stessa nel verbale del consiglio di classe del 24 maggio 2016;

Rilevato che l'Amministrazione non ha dimostrato l'insussistenza delle illegittimità denunciate né ha allegato prova della irrilevanza delle stesse ai fini dell'esito negativo della valutazione finale, valutazione espressa, peraltro a maggioranza;

Rilevato la natura non grave delle insufficienze riportate dal ricorrente e un sensibile miglioramento del rendimento nel secondo quadrimestre;

Ritenuta per quanto sopra la manifesta fondatezza del ricorso.

Ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. 2000, 00 (duemila/00) oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la patria potestà o la

tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere, Estensore

Angelo Vitali, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Luca Morbelli Roberto Pupilella

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.